



COPIA

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonite.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonite.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 48 del 10/11/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI CUASSO AL PIANO (VA).

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **12.00** (ore dodici e minuti zero zero) nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	ASSENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	ASSENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Totale Presenti 3 (tre)

Totale Assenti: 2 (due)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Deliberazione n. 48 del 10/11/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI CUASSO AL PIANO (VA).

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

PREMESSO che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell'Ente alle spese sostenute da un'associazione per la realizzazione di un'attività ritenuta dall'Amministrazione particolarmente meritoria;

CONSTATATO che i contributi che l'Amministrazione Comunale intende concedere, data l'esiguità del loro importo, sono destinate a copertura solo parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni, richiamate in oggetto;

VISTO l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

PRESO ATTO che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell'esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito *"ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base"*.

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività o iniziative dei soggetti destinatari di contributi sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

RICHIAMATO il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che *"il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l'ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità"*.

Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).

Nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale abbia come ambito privilegiato

di applicazione il c.d. terzo settore (cioè quel novero di servizi resi in modalità no-profit da operatori che si pongono nell'area intermedia tra pubblica amministrazione e mercato) nella misura in cui abbia ad oggetto attività economiche, deve coordinarsi e saldarsi con i principi di libera iniziativa (art. 41 Cost.) e con il principio di concorrenza (art. 117, comma 2, Cost.). (Cfr., in questo senso, Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080, nonché le numerose segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza, tra cui, ex multis AS 375 in B.U. n. 50 del 2 gennaio 2007);

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 121 del 23/03/2015 la quale conferma il consolidato orientamento espresso dalla stessa Sezione (deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) secondo il quale *"in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Infatti, se l'azione intrapresa dalle diverse strutture associative soddisfa esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento concesso da quest'ultimo "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo"* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come per ultimo modificato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale *"2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*

5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

VISTO l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *"Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"*.

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

PREMESSO che è interesse del Comune di Cuasso al Monte promuovere e supportare l'attività di tutte quelle forme di aggregazione sociale, presenti sul territorio comunale,

facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all'Ente stesso;

RITENUTO di concedere alla Parrocchia di Cuasso al Piano un contributo simbolico pari ad **€ 2.000,00 (Euro Duemila virgola zero zero)**;

CONSTATATO che per la spesa complessiva - pari ad **€ 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero)** – risultante dalla concessione del contributo de quo sussiste la dovuta copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 30/07/2016, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1)** di concedere un contributo simbolico di **€ 2.000,00 (Euro Duemila virgola zero zero)** a favore della Parrocchia "Sant'Antonio Abate" ubicata in località "Cuasso al Piano";
- 2)** di prendere atto che il contributo di cui al presente atto deliberativo trova giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, richiamato in premessa;
- 3)** di precisare che il contributo di cui al punto n. 1 viene erogato in un'unica soluzione;
- 4)** di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; fermo restando che per la spesa di **€ 2.000,00 (Euro Duemila virgola zero zero)** sussiste la copertura finanziaria;
- 5)** di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo alla Parrocchia "Sant'Antonio Abate" di Cuasso al Piano;
- 6)** di prendere atto che è in procinto di essere adottato in Consiglio Comunale il nuovo Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;
- 7)** di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Piano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in modo permanente nel portale "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare, nella Sezione principale, denominata "*Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici*", Sotto Sezione, rubricata "*Atti di concessione*";
- 8)** di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Ziliani	F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della suesesa Deliberazione viene iniziata oggi, **(21 Dicembre 2016)** per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n. **588**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ente, viene data comunicazione, oggi, **21 Dicembre 2016**, con prot. n. **8678** del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è divenuta esecutiva il **10 Novembre 2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**